



# COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro, 3 – 28060 Casalino (NO) Tel. 0321/870112 --- Fax 0321/870247

## UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Spandimento eccezionale di reflui zootecnici, in deroga al periodo di divieto vigente previsto dal relativo Regolamento regionale - Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n.267 del 18.08.2000.**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- Il Regolamento Regionale 29.10.2007, n. 10/R, recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29.12.2000 n. 61)” all'art. 8 comma 1 lett. m, vieta l'utilizzo di liquami nel periodo compreso tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio di ogni anno;
- il predetto Regolamento, come modificato con il D.P.G.R. 02.03.2016 N. 2/R all'art. 28 bis prevede che, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici, i Sindaci in qualità di Autorità sanitaria locale, nei casi in cui venga accertata una situazione di rischio di tracimazione dell'effluente zootecnico dalle strutture di stoccaggio e per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione di rischio, possono autorizzare la distribuzione in campo in deroga alle disposizioni di cui sopra;
- le eccezionali precipitazioni meteorologiche e gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2019, hanno di fatto limitato e/o saturato la capacità di stoccaggio dei liquami nelle vasche aziendali, rendendo difficoltosa la pratica agronomica dello spandimento entro i limiti temporali consentiti, determinando situazioni di rischio tracimazione riconducibili ai casi di cui al richiamato art. 28 bis, anche se in assenza di dichiarazione di stato di emergenza;

RITENUTO pertanto fondato il disagio manifestato da parte degli operatori agricoli del settore zootecnico che, a causa delle copiose, abbondanti e persistenti precipitazioni abbattutesi su tutto il territorio comunale come sopra richiamato, necessitano di effettuare le predette operazioni di spandimento dei reflui zootecnici in questo periodo, ancora favorevole, in relazione alle condizioni climatiche e pedologiche dei terreni;

CONSIDERATO il rischio igienico-sanitario derivante da una possibile tracimazione dei rifiuti zootecnici dalle loro vasche di contenimento;

DATO ATTO, in qualità Autorità sanitaria locale, di dovere adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire l'igiene e la sanità pubblica;

VISTO l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale,

## ORDINA

DI RICHIEDERE immediatamente l'Autorizzazione al Comune, ai titolari delle aziende agricole, che si trovano nella necessità di spandere i reflui zootecnici, in deroga alla normativa vigente prevista dalla Regione Piemonte, per questioni di igiene e sanità pubblica, indicando i terreni





interessati, fermo restando che il quantitativo dovrà essere limitato a quello strettamente necessario al fine di evitare la tracimazione e la conseguente fuoriuscita dalle vasche di raccolta, rimandando lo svuotamento completo nei periodi consentiti.

DI EFFETTUARE tali operazioni seguendo scrupolosamente le disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, nel pieno rispetto delle distanze e fasce orarie già previste dalla normativa vigente e adottando tutte le misure necessarie al fine di ridurre la diffusione di odori molesti.

### **DISPONE**

DI PROCEDERE con le operazioni di spandimento entro e non oltre il 31/12/2019.

### **INFORMA**

CHE copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casalino per 15 giorni consecutivi e trasmessa alla PREFETTURA di Novara, all'ASL No ed all'ARPA, Dipartimento Piemonte Nord-Est.

CHE è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

CHE le eventuali dichiarazioni false da parte dei richiedenti comporterà il deferimento dei responsabili all'Autorità Giudiziaria ai sensi art. 650 del Codice Penale.

### **AVVERTE**

CHE in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero ai sensi dell'art. 7Bis del D. Lgs. 267 del 2000.

CHE ai sensi dell'art.3, comma IV della Legge 07.08.1990 n.241, contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Addì, 2 dicembre 2019

IL SINDACO  
(Alessandro MAZZA)

